

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BADOLATO, IL COMUNE DI ISCASULLO IONIO ED IL COMUNE DI CENADI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

All. alla Delibera C.C. N 26 del 06.10.2022

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra il Comune di Badolato, legalmente rappresentato dal Sindaco Rag. Giuseppe Nicola Parretta, il Comune di Isca sullo Ionio, legalmente rappresentato dal Sindaco Dott. Vincenzo Mirarchi ed il Comune di Cenadi, legalmente rappresentato dal sindaco Dott. Francesco Casalnuovo;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
- i Comuni di Badolato, Isca e Cenadi, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, come risulta dalla deliberazione consiliare del Comune di Badolato n. _____, del _____, dalla deliberazione consiliare del Comune di Isca sullo Ionio n. _____, del _____ e dalla deliberazione consiliare del Comune di Cenadi n. _____, del _____, immediatamente esecutive ai sensi della legge ed allegate alla presente;
- ai sensi dell'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 al fine di supportare gli enti locali per l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, sono stati definiti criteri e modalità per autorizzare l'assunzione della titolarità da parte del segretario iscritto nella fascia professionale C, presso sedi di segreteria, singole o convenzionate, aventi una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore;
- ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 OGGETTO E FINE

I Comuni di Badolato, Isca e Cenadi con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'articolo 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni medesimi.

La presente convenzione è classificata in classe III[^], (popolazione compresa dai 3001 ai 5000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

ARTICOLO 2 ***DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO***

L'accordo avrà durata di tre anni.

Nel caso in cui i Comuni aderenti alla presente convenzione si avvalgano della possibilità prevista dall'art. 12-bis comma 1 lett. c) e d) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 e richiedano al Ministero di autorizzare l'assunzione della titolarità da parte di un Segretario iscritto nella fascia professionale C della presente sede di segreteria convenzionata avente una popolazione compresa tra 3001 e 5000 abitanti, con il riconoscimento del trattamento economico previsto per la sede superiore, al fine di autorizzare la nomina e la proroga dell'incarico al segretario di fascia C, i Comuni aderenti alla presente convenzione di segreteria si impegnano a garantire la continuità della relativa sede unificata, come accettata dal Segretario, per il corrispondente periodo autorizzato dal Ministero.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, l'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

- 1 Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte e tre le Amministrazioni Comunali, da trasmettere a cura del Comune Capofila alla Prefettura – ex Agenzia Segretari Comunali.
- 2 Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare.

Nel caso di cui al punto 2), il Comune che intende recedere comunica, con propria nota inviata con posta elettronica certificata, il proprio atto deliberativo, con un preavviso di 30 giorni, decorsi i quali il Comune recedente invia la documentazione al competente Ufficio Territoriale del Governo.

ARTICOLO 3 ***RAPPORTI FINANZIARI***

Il Comune di Badolato provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dagli altri due Comuni convenzionati che verseranno mensilmente le quote di concorso a proprio carico.

Nell'ipotesi di mancata corresponsione della quota il Comune Capofila potrà attivare la procedura di recesso.

ARTICOLO 4 ***TRATTAMENTO ECONOMICO***

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento.

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Al Segretario spetta altresì il rimborso delle spese per lo spostamento da una sede di servizio all'altra, nell'importo stabilito ai sensi della normativa vigente, a carico del Comune convenzionato. L'erogazione dell'indennità di risultato verrà effettuata previo accordo tra i Sindaci, sulla base dei criteri preventivi adottati in base al sistema di valutazione della performance.

In caso di difforme valutazione tra i Sindaci, ciascuno provvederà in quota parte.

ARTICOLO 6
RIPARTO SPESE

Il Comune di Badolato provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 40 % a carico del Comune di Badolato;
- 40 % a carico del Comune di Isca sullo Ionio;
- 20% a carico del Comune di Cenadi.

Nel riparto verranno ricompresi anche gli oneri per l'indennità di missione per la trasferta tra i tre Comuni, definiti in conformità alle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 7
ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro viene ripartito tra i Comuni convenzionati secondo le seguenti percentuali:

- 40% per il Comune di Badolato;
- 40% per il Comune di Isca sullo Ionio;
- 20% per il Comune di Cenadi.

Nell'ambito dell'assetto organizzativo cui è assegnato, il Segretario, ai sensi dell'art. 13 del CCNL del personale area funzioni locali relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 17 dicembre 2020, assicura la propria presenza giornaliera in servizio e adegua la propria prestazione lavorativa alle esigenze dell'organizzazione e all'espletamento dell'incarico svolto nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.

ARTICOLO 8
NOMINA E REVOCA

Il Comune di Badolato è costituito quale Comune Capofila della sede convenzionata. Ai sensi delle vigenti disposizioni spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere pareri e valutazioni

sull'attività svolta dal Segretario Comunale, mentre spetterà al Sindaco del Comune Capofila la nomina e revoca del Segretario, d'intesa con i Sindaci dei Comuni convenzionati.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osservano in materia le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

ARTICOLO 9
DECORRENZA EFFETTI

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del Segretario assegnato.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BADOLATO

IL SINDACO DEL COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

IL SINDACO DEL COMUNE DI CENADI